



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Debiti Equitalia: le nuove rate

Autore: Redazione | 24/06/2014



*Rateazione delle cartelle di pagamento: nuove regole approvate con il decreto legge Irpef: possibile recuperare i piani di rientro scaduti per morosità.*

Ieri **[1]** è diventata operativa la possibilità di attivare **nuove rateazioni** da parte dei debitori di **Equitalia** decaduti da precedenti piani di rientro. Con il provvedimento citato è stata, infatti, prevista la facoltà di presentare una domanda di rateazione entro la fine di luglio, allo scopo di ottenere una dilazione di durata non superiore a 72 rate. Questa facoltà è concessa solo ai soggetti che, alla data del 22 giugno 2013, hanno perso il beneficio del termine in precedenti rateazioni

[2].

In forza delle nuove disposizioni, la durata massima dei piani di rientro può arrivare sino a 120 rate mensili, prorogabili sino ad **ulteriori 120 rate**, a fronte delle 72 rate previgenti. Inoltre la decadenza dal beneficio del termine si verifica con il mancato pagamento di otto rate, invece che delle due consecutive prima previste. Ci si è posti il problema di come tener conto delle esigenze dei soggetti già decaduti alla data di entrata in vigore della novella e che per tale motivo non hanno potuto beneficiare della disposizioni più favorevoli.

La soluzione legislativa adottata costituisce una via di mezzo. L'opportunità offerta ai **"vecchi" debitori** non consente infatti di fruire integralmente dei nuovi benefici pur rappresentando indubbiamente un'occasione da non trascurare. La dilazione straordinaria in esame infatti non può arrivare a 120 rate, ma deve fermarsi alle 72 rate. La stessa, inoltre, non è prorogabile, al contrario delle rateazioni normali, e la decadenza è correlata al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Le prassi di Equitalia dovranno chiarire se, ai fini della documentazione da produrre in allegato alla domanda, valgono le istruzioni precedenti. Al riguardo, si ricorda che per debiti scaduti non superiori a 50mila euro non occorre alcuna documentazione.

Dovrebbe inoltre essere possibile richiedere una **dilazione a rate crescenti**, in modo da differire nel tempo lo sforzo finanziario. L'esistenza di procedure esecutive in corso non dovrebbe essere di ostacolo alla presentazione della domanda. Questo significa che anche il debitore che ha subito pignoramenti, senza che si sia ancora dato luogo alla vendita all'asta del bene, dovrebbe poter bloccare le attività espropriative con l'accesso alla procedura in commento.

Va infine ricordato che la pendenza di un piano di dilazione produce numerosi effetti “collaterali” positivi. In primo luogo, la presentazione della domanda inibisce sia l’apposizione del **fermo** dei veicoli sia l’iscrizione di **ipoteca**. Se il fermo è già iscritto, solitamente con il pagamento della prima rata se ne provvede alla cancellazione. L’ipoteca iscritta invece non è cancellata sino ad estinzione del debito. Da tanto deriva la convenienza ad anticipare quanto prima l’inoltro dell’istanza.

Inoltre, il debitore non è più considerato **moroso**. Questo significa che, in caso di crediti verso la pubblica amministrazione superiori a **10mila euro**, non potranno disporsi blocchi nei pagamenti **[3]**. La partecipazione a procedure ad evidenza pubblica non sarà altresì impedita dal mancato rilascio del Durc.

Va infine ricordata la facoltà di compensazione dei crediti d’imposta nel modello F24. Questa è vietata in presenza di debiti a ruolo scaduti superiori a 1.500 euro. Con la dilazione in corso, invece, non essendovi morosità del debitore, la compensazione resta possibile nel rispetto delle regole ordinarie.

## **Note**

**[1]** Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n.89 del Dl n. 66/2014. **[2]** L'individuazione della data di riferimento è legata all'entrata in vigore delle modifiche apportate con il Dl n. 69/2013, sempre in materia di rateazione dell'agente della riscossione. **[3]** Ai sensi dell'articolo 48 bis, Dpr n. 602/1973.